



di acquisto, il valore che dalla C.C.S. verrà attribuito agli appartamenti da acquistarsi e la disponibilità delle richiedenti all'atto del concretamento dell'operazione, aggiungendo a detto importo l'ammontare delle spese contrattuali nella misura che sarà consentita dalla disponibilità stessa e applicando le condizioni previste dal Regolamento 14 febbraio 1944 e sue successive modificazioni, e cioè:

- tasso di interesse 5,25%;
- ammortamento in anni 25 al massimo;

b) - di dare mandato al Direttore Generale e, in sua sede, al Vice Direttore Generale, ciascuno con facoltà di firmare da solo, di eseguire le operazioni di cui si tratta e, ove occorra, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento delle operazioni stesse.

Il Consiglio, in conforme

